

Seconda parte

Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme

Documento n° 4

Nel 1841 venne emesso da parte del Giudizio Distrettuale di Cavalese un *regolamento* per l'esercizio della caccia e della pesca sul territorio della Comunità di Fiemme.

L'argomento potrebbe interessare soprattutto gli appassionati di tali attività, anche perché alcuni termini usati sono specifici e solo i ferrati in materia ne comprendono l'esatto significato. Infatti questa volta, diversamente da quanto fatto per tutti gli altri documenti fin qui pubblicati, evito di dare qualsiasi spiegazione in merito, a parte le solite note di contenuto di carattere o storico o giuridico.

N° 960/41 *Forestale*

Regolamento per l'esercizio delle caccie e delle pesche nel Distretto del Comune Generale di Fiemme Cavalese, 20 marzo 1841

Avendosi osservato che gli abitanti di questo Distretto, nell'esercitare il diritto di caccia e di pesca di ragione del Comune Generale di Fiemme, che viene concesso annualmente a chi crede di aspirarvi con apposita licenza della Comunità e contro pagamento della relativa tassa, non si curano minimamente di osservare le disposizioni in vigore, questo imperial regio Giudizio Distrettuale Inquirente ha creduto bene di passare alla ripubblicazione delle relative prescrizioni, che consistono nel seguente:

I.

§ 1. Chi vuole esercitare la caccia e la pesca nel Distretto del Comune di Fiemme deve annualmente insinuarsi all'Amministrazione comunale e, contro pagamento della tassa prescritta, levare la relativa concessione in istampa, la quale sarà valevole dal 1° di novembre sino a tutto il successivo ottobre.

§ 2. La tassa resta sino ad ulteriore deliberazione stabilita: per la pesca a carantani 50 V.V.¹; ed altrettanti per la caccia, all'anno.

§ 3. Ogni esercente dovrà all'atto della caccia o pesca essere munito della licenza ed esibirla agli impiegati forestali, guardie boschive, cursori comunali, nonché all'imperial regia Gendarmeria e servi d'Ufficio, a scampo di vedersi levato le relative armi ed attrezzi e condotto innanzi all'autorità per la relativa procedura.

II. In quanto alla pesca

¹ Sta per *valuta viennese*. Infatti all'epoca erano utilizzate tre valute: la valuta tirolese (TW, usata solo per stime e calcoli fondiari); la valuta viennese (WW) che era quella ufficiale; quella cosiddetta *abusiva* (AW), usata solo nel Tirolo meridionale.

- § 4. È libero ad ogni membro comunale il pescare colla canna o bacchetto in ogni tempo, senza abbisognare né di licenza né di pagare alcuna tassa.
- § 5. Non è lecito in qualsiasi tempo il pescare con retti [sic] nel fiume Avvisio [sic] e in tutti gli altri rivi.
- § 6. È pure vietato sia per la pesca sia per altri fini il deviare il corso dell'Avvisio o di qualche ramo dello stesso, o di qualunque rivo. E chi per bisogno di qualche fabbrica abbisognasse di una simile deviazione, dovrà presentare in iscritto il relativo progetto ed attendere la deliberazione pure in iscritto.
- § 7. Nei laghi di ragione comunale² è bensì lecita la pesca col mezzo di retti, ma all'incontro nei medesimi non è concesso l'uso di qualsiasi sorte di pastella, come pure l'estrazione dell'acqua dai medesimi.
- § 8. L'uso della così detta fossena per la pesca non è concesso, senonché dal 1° di dicembre sino a tutto gennaio; e l'uso del jaupo, della vada, di cestoni è vietato nei tempi delle freghe dal febbraio inclusive maggio, nonché ottobre e novembre, in tutte le occasioni di brentane e di turbidezza delle acque.
- § 9. Ogni contravvenzione a tali prescrizioni, come pure il pescare fuori del modo esposto al § 4 senza licenza comunale e senza pagamento della tassa sarà sottoposto ad una multa da fiorini 1 sino a fiorini 10 V.V., salvo il ricorso alla Superiorità.
- § 10. La multa va a favore del fondo de' poveri³, ma compete al denunziante, in caso che non fosse dal suo Istituto già obbligato alla sorveglianza, a pretendere l'assegno della terza parte.

III. In quanto alla Caccia

- § 11. Non potrà essere esercitata la caccia tanto alta che bassa per qualsiasi selvatico, sia quadrupede sia volatile, compresi anche i piccoli uccelli, con qualsiasi sorta d'istrumenti dal 15 dicembre sino a tutto il successivo luglio, avuto riguardo in quanto agli uccelli alla circolare governativa 27 aprile 1838 n° 8125/1090 *Colture*.
- § 12. Non viene concessa a chicchessia, quand'anche munito di licenza, la caccia dei cervi, la quale resta sino a nuove disposizioni intieramente riservata ed esclusa⁴.
- § 13. Sono proibiti in qualunque tempo i lacci e le trappole per i caprioli, daini e camozzi.
- § 14. Egualmente sono proibiti per qualunque tempo nei recinti delle Comuni particolari⁵ i lacci per le lepri.
- § 15. Viene concesso nel resto l'uso di lacci di crena per la caccia alta dal 1° ottobre alli 15 dicembre di cadaun anno, col divieto però per gli altri mesi.
- § 16. Restano proibite in ogni tempo le trappole di legno o di ferro, come pure i lacci di ferro od altri simili strumenti.
- § 17. La caccia degli orsi⁶ ed altri simili animali nocivi è permessa in ogni tempo dell'anno, ma i cacciatori non potranno esercitarla senza essere muniti della suddetta licenza per la caccia ordinaria con altra arma da fuoco senonché collo stutzen⁷.
- § 18. La caccia di anitre, oche, foleghe e colombi lungo il fiume Avvisio è concessa dal 1° marzo sino a tutto l'aprile. Negli altri mesi però resta vietata a chicchessia.
- § 19. Resta vietato il levare le uova ed i teneri uccelli dai nidi di qualsiasi volatile e di qualsiasi

2 Infatti all'epoca vi erano ancora dei laghi infeudati ai Firmian (tra cui quello di Lagorai).

3 In ogni Comune era stato obbligatoriamente istituito questo fondo, a scopo sociale.

4 Non a caso anche la rispettiva multa, indicata più sotto, è assai elevata. Infatti la specie era pressoché già estinta.

5 Significa *nell'ambito dei territori di pertinenza dei singoli Comuni*.

6 Chissà se ve n'erano ancora!

7 Sta per *stutzen*, cioè il fucile a canna rigata.

uccellame.

§ 20. È proibito di andare con cani da caccia sotto qualsiasi aspetto fuori delle pubbliche strade nei tempi riservati, come pure di lasciare andare da sé soli alla caccia i cani.

§ 21. Le contravvenzioni saranno punite quelle al § 1 con multa sino a fiorini 10; ai §§. 11. 14. 18. 19. fiorini 7; ai §§. 13. 15. 16. 17. fiorini 15; al §. 12. fiorini 50⁸; al §. 20. per cadaun cane fiorini 7; oltre l'autorizzazione alle pubbliche guardie e sorveglianti di ammazzare il cane trovato da sé solo alla caccia. Essendo poi i contravventori incapaci di pagare le multe, saranno le stesse commutate in pene corporali⁹.

§ 22. La metà delle multe esatte anderanno a favore del denunziante¹⁰.

§ 23. Col concedere il diritto della caccia a chi si munisce di licenza, non viene lo stesso dichiarato sciolto dall'indennizzo da prestarsi per eventuali danneggiamenti arrecati alle proprietà private, quale diritto viene quindi riservato per chicchessia.

§ 24. Nel resto vengono riservate tutte le particolari prescrizioni sul porto d'armi, sulla presa d'uccelli in genere, nonché le disposizioni della sovrana patente 28 febbraio 1786¹¹ intorno alle cacce.

I premessi regolamenti sono stati sanzionati con capitaniale decreto 9 giugno 1825 n° 6045 / 1622 *Forestale* e 1° giugno 1834 n° 7324 / 1854 *Pubblico* e vengono quindi di nuovo portati a pubblica notizia e direzione di chicchessia ed incaricati i pubblici funzionari di una vigorosa sorveglianza.

Dall'imperial regio Giudizio Distrettuale Inquirente

Cavalese, 20 marzo 1841

Giovanni de Isser

Documento n° 5

Credo possa interessare quanto invece si prescriveva, in generale, nello statuto del 1613 della Comunità (valido fino al 1802) riguardo alla caccia ed alla pesca (anche se la lettura è un po' difficile).

Cap. 76 Del cazzare, uccellare et peschare

È statto osservato et s'osserva per vigor delle antiche consuetudini, raggioni, privilegi, immunità et osservanze della Comunità di Fiemme, che **chadaun vicino habitante nella valle di Fiemme può a suo beneplacito cazzare, uccellare et peschare in qual si voglia modo, tanto di giorno quanto come di notte, in et per tutta la Comunità di Fiemme et infra suoi confini et pertinentie, senza contraddition d'alchuna persona**; non intromettendosi però né manpiliando nelle fatiche del tertio. Ma **persone forestere non puono né deveno intromettersi a cazzar, oselar né meno pescar in alchun modo nella val et Comunità di Fiemme senza esspressa lisentia del schario.**

Tale apparente assoluta libertà di caccia e pesca in qualsiasi modo ed in qualsiasi tempo di fatto è stata più volte regolamentata, sia per evitare abusi (e soprusi) sia per salvaguardare le specie, alcune delle quali divennero sempre più rare fino ad estinguersi (anche se non solo per le attività ittica e venatoria).

8 Si tratta della multa per chi cacciava i cervi.

9 Peccato che non vengano indicate quali! O si intendeva forse solo la carcerazione?

10 Al giorno d'oggi non sarebbe certo considerato un *bel sistema!*

11 Quando fu emessa non valeva certamente per il Principato vescovile di Trento (esistente fino al 1802) e perciò nemmeno per l'antica Comunità di Fiemme.

Documento n° 6

Licenze di caccia e di pesca concesse dalla Comunità negli anni 1828/29-1848/49¹²
Da AMCF, *Contabilità*, 3, ai rispettivi anni

Anno	Caccia numero licenze	Importo in fiorini e soldi	Pesca numero licenze	Importo in fiorini e soldi
1828/29	69	71,52	14	14,35
1829/30	55	57,17	12	12,30
1830/31	50	52,09	05	05,12
1831/32	65	67,42	09	09,22
1832/33	75	78,07	06	06,15
1833/34	77	80,04	08	08,20
1834/35	55	57,17	08	08,20
1835/36	92	95,50	15	15,37
1836/37	74	77,05	07	07,17
1837/38	59	61,27	07	07,17
1838/39	67	69,47	06	06,15
1839/40	46	48,15	01	01,02
1840/41	77	80,12	03	03,07
1841/42	72	75,00	01	01,02
1842/43	47	51,02	03	03,07
1843/44	49	51,02	nessuna	nulla
1844/45	39	40,37	01	01,02
1845/46	50	52,05	nessuna	nulla
1846/47	48	52,00	nessuna	nulla
1847/48	27	29,15	nessuna	nulla
1848/49	17	21,15	nessuna	nulla

Mi sono permesso di chiedere alla signora Maria Piccolin, più esperta di me in queste cose, quale poteva essere, secondo lei, il motivo di una differenza così grande tra il numero delle licenze di caccia richieste e concesse rispetto a quello delle licenze per la pesca, che tra il resto vanno sempre più scemando fino a scomparire.

Ne ho ottenuto una risposta interlocutoria: secondo lei forse dipendeva dall'attrezzatura necessaria (cioè: "Dal momento che posseggo un fucile, vado a caccia..."), forse, ancor più ragionevolmente, dalle abitudini alimentari (i nostri antenati non amavano molto i piatti a base di pesce... a parte forse il baccalà o l'aringa affumicata). Aggiungo una terza possibile motivazione: cacciare di frodo col fucile era (ed è) complicato; cacciare di frodo con le reti, notoriamente silenziose (!), era assai più semplice e meno rischioso.

¹² L'importo che per molti anni era di fiorini 2 carantani 2 per ogni licenza, sia di caccia sia di pesca, negli ultimi anni venne leggermente aumentato.